



DEDUCIBILITA' SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il D.M. del 19 Novembre 2008, attuativo dei contenuti della Finanziaria 2008, è stato pubblicato sulla G.U. n.11 del 15 Gennaio 2009, **fissando le nuove regole che le imprese devono seguire per distinguere, ai fini reddituali e ai fini IVA, le spese di rappresentanza, le quali in base al novellato art. 108 del Tuir, sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispettano i requisiti di inerenza e congruità.**

L'INERENZA

Il decreto attuativo stabilisce che i presupposti per individuare l'inerenza della spesa sono:

- la **gratuità**: le spese di rappresentanza devono essere realizzate a titolo gratuito, non prevedono per il destinatario la realizzazione di una controprestazione, pur fornendo una diretta utilità;
- la **finalità promozionale o di pubbliche relazioni**: l'erogazione di beni e servizi deve rispondere a tali finalità. **Sono quindi da escludere le spese che hanno come destinatari ultimi i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i soci, l'imprenditore ed i relativi famigliari;**
- la **ragionevolezza**: le spese devono generare benefici economici (anche solo potenziali) o risultare coerenti con le pratiche commerciali di settore. Questo requisito deve essere adeguatamente dimostrato da una **reportistica interna** per dimostrare che l'iniziativa intrapresa possa portare all'impresa dei benefici o che sia riconducibile ad una "prassi" settoriale.

Il decreto individua inoltre delle casistiche per le quali l'inerenza è implicitamente predefinita o presunta, disponendo che sono considerate spese di rappresentanza:

- 1) le spese relative all'organizzazione, diretta o indiretta, di viaggi turistici in occasione dei quali sono svolte **significative** iniziative a carattere promozionale dei beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
- 2) la spese sostenute per eventi a carattere conviviale (feste, ricevimenti...) in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose (è importante documentare la tipologia di destinatari coinvolti in quanto non si considera spesa di rappresentanza la festa con solo i dipendenti dell'impresa);
- 3) le spese sostenute per intrattenimenti in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi dell'impresa o nuovi uffici o stabilimenti;
- 4) i costi per eventi di intrattenimento in occasione di mostre, fiere ed eventi simili, in cui è svolta attività promozionale dei beni e servizi prodotti dall'impresa.

LA CONGRUITÀ

Le spese di rappresentanza sono congrue e quindi integralmente deducibili se non superano il tetto determinato applicando le percentuali per scaglioni, stabilite dal D.M. del 19 Novembre 2008 all'importo dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Le percentuali da applicare sono le seguenti:

Ricavi	Spese deducibili
Fino a 10.000.000	1,3% sull'importo dei ricavi
Da 10.000.001 a 50.000.000	130.000 + 0,5% sull'eccedenza rispetto a 10.000.000
Oltre 50.000.000	330.000 + 0,1% sull'eccedenza rispetto a 50.000.000

RIPRODUZIONE VIETATA



I ricavi e i proventi da considerare per il calcolo sono quelli caratteristici e cioè quelli iscritti nelle voci A1 e A5 del Conto Economico. Solo per società finanziarie e holding saranno rilevanti anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16.

Le spese che eccedono il tetto determinato applicando le suddette percentuali ai ricavi sono indeducibili e dovranno quindi essere recuperate a tassazione con relativa variazione in aumento nel modello Unico, senza alcuna possibilità di riporto in avanti delle eccedenze.

N.B.

Dalle spese da confrontare con il tetto vanno esclusi gli oneri sostenuti per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50,00 (IVA compresa) e quelle **spese di ospitalità a clienti (ma non ai fornitori) che il decreto, al comma 5, considera a forte inerenza, purché siano opportunamente documentate.**

Aziende di nuova costituzione:

per le aziende di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione del reddito di quest'ultimo periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in questi esercizi siano inferiori all'importo deducibile.

Il comma 3 del D.M. richiama solo i ricavi, e quindi sono rilevanti unicamente i proventi derivanti dalle vendite e prestazioni iscritti nella voce A1 del Conto Economico. Inoltre la possibilità di rinvio riguarda solo le spese di rappresentanza e non gli altri costi (ospitalità di clienti per eventi promozionali) che sono interamente deducibili nell'anno in cui sono sostenuti anche in assenza di ricavi.

Casi di esclusione dalle spese di rappresentanza:

- **Spese di ospitalità:** le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall'impresa per ospitare clienti, anche potenziali, ospitati in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, o in occasione di visite a stabilimenti o unità produttive dell'impresa, **non sono considerate spese di rappresentanza** e, quindi, sono deducibili con le ordinarie regole previste dal TUIR. Queste spese devono essere documentate adeguatamente, da tale documentazione devono risultare le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e natura dei costi sostenuti. **(Si ricorda che a partire dal 2009 le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto);**
- **Spese di ospitalità sostenute da imprese che organizzano fiere:** per non essere considerate spese di rappresentanza, le spese di ospitalità per clienti sostenute da questo tipo di imprese è necessario che la manifestazione per cui sono sostenute sia finalizzata a promuovere *specifiche* manifestazioni espositive o eventi simili, non può trattarsi di manifestazioni in cui viene presentata in genere l'attività dell'impresa;
- **Imprese individuali:** sono escluse dalle regole previste per le spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall'imprenditore individuale per partecipare a fiere o eventi simili in cui siano esposti beni o servizi dell'impresa o *attinenti* alla sua attività caratteristica;
- **Spese commerciali:** **non sono considerate spese di rappresentanza tutte quelle che non hanno i requisiti previsti dalla definizione generale.** Sono escluse tutte le erogazioni a titolo non gratuito di beni o servizi (es.: sponsorizzazioni).

LA DISCIPLINA IVA

Poiché ai fini IVA l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini dell'imposta sui redditi, è completamente indetraibile, con la sola eccezione di acquisti di beni, destinati a essere distribuiti gratuitamente, con costo unitario non superiore a € 25,85, delicata appare la verifica puntuale della natura del costo sostenuto al fine di non realizzare indebite detrazioni dell'IVA.

Dal 1° gennaio 2008, e quindi con effetto retroattivo, gli acquisti di beni e servizi che il D.M. qualifica come spese di rappresentanza subiscono automaticamente l'indetraibilità assoluta

RIPRODUZIONE VIETATA



dell'IVA, anche se ai fini reddituali la spesa risulta interamente deducibile in quanto contenuta al di sotto del tetto calcolato applicando le suddette percentuali ai ricavi.

L'Agenzia dovrà stabilire se i contribuenti, che prima dell'entrata in vigore del D.M. hanno considerato spese commerciali, detraendo la relativa IVA, spese che alla luce del presente D.M. sono considerate spese di rappresentanza, possono rettificare la detrazione nella prossima dichiarazione senza sanzione.

- A partire dal 1° settembre 2008, l'Iva sugli acquisti di somministrazioni di pasti e prestazioni alberghiere risulta ordinariamente detraibile da parte di imprese e professionisti eccezion fatta se tali spese sono qualificabili come spese di rappresentanza per cui l'IVA è indetraibile.

LA DISCIPLINA IRAP

Le nuove regole sulla deduzione delle spese di rappresentanza non hanno effetto sull'imponibile IRAP delle società di capitali (e per le società di persone ed imprese individuali in contabilità ordinaria che abbiano esercitato il relativo diritto di opzione), per le quali la disciplina IRAP, abrogando di fatto il principio di derivazione, prevede una sostanziale corrispondenza tra imponibile e risultanze del Conto Economico civilistico. **Pertanto ai fini IRAP le spese deducibili saranno quelle correttamente iscritte in bilancio, anche se una parte supera il tetto determinato dall'applicazione delle percentuali suddette ai ricavi.**

In ogni caso è fatto salvo il riporto, con relativa variazione in meno dell'imponibile, delle quote di spese di rappresentanza relative ai periodi di imposta precedenti.

N.B.

Per le imprese individuali e le società di persone, che non hanno optato per la tassazione prevista per le società soggette ad IRES, anche ai fini IRAP mantengono efficacia i criteri fiscali di deduzione delle spese di rappresentanza.

TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO

A partire dal **1 gennaio 2009** scattano **regole più stringenti** per i **trasferimenti transfrontalieri di denaro**, consentendo al nostro Paese di allinearsi ai dettami comunitari in materia di antiriciclaggio contenuti nel regolamento CE 1889/2005.

La novità più vistosa, destinata ad incidere sui comportamenti economici e sulle abitudini dei cittadini, è l'ampliamento dell'obbligo dichiarativo connesso ai movimenti transfrontalieri di denaro, accompagnato da un inasprimento delle sanzioni.

Il Decreto conferma **l'obbligo di compilare una dichiarazione** da parte delle persone fisiche in entrata o in uscita dalla UE che portano con sé denaro contante per un importo pari o superiore ad **€10.000**. Tale dichiarazione, **da rendere all'Agenzia delle Dogane**, è da compilarsi in conformità al modello allegato al Decreto.

La nuova normativa nazionale poggia su un'**accezione estesa di denaro** contante; essa è applicabile anche a tutti i trasferimenti di:

1. strumenti negoziabili al portatore, compresi i travellers cheque;
2. strumenti negoziabili emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
3. strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario.

Viene confermata l'esenzione dalla comunicazione per i trasferimenti di vaglia cambiari o postali e di assegni bancari, postali e circolari, tratti o emessi da intermediari creditizi residenti o emessi da Poste Italiane, che recano l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In terzo luogo **viene meno la possibilità di effettuare la comunicazione nel termine delle 48 ore**, precedenti o successive, al passaggio transfrontaliero fra Stati dell'Unione Europea, **per il rilascio della dichiarazione**, ferma restando la possibilità di depositare la denuncia presso l'Agenzia delle Dogane al momento del passaggio, ovvero di denunciare anticipatamente il trasferimento in via telematica, portando

RIPRODUZIONE VIETATA



poi al seguito copia della dichiarazione.

In quarto luogo i poteri di accertamento e contestazione delle violazioni sono ripartiti fra Dogane e Guardia di finanza, che **possono sequestrare fino al 40% delle somme non dichiarate, che superano la soglia dei 10.000 euro.**

I trasgressori possono **sanare** la propria posizione tramite un **versamento pari al 5% del denaro che eccede la soglia (con un minimo di 200 euro)**. L'adeguamento è possibile all'atto della contestazione o entro i 10 giorni successivi, **tranne nel caso che il denaro contante ecceda di oltre 250.000 euro** il limite di Legge.

Infine, modifiche di rilievo hanno interessato la questione dello **scambio di informazioni**: qualora sia possibile evincere che le somme di denaro tracciate sono il prodotto di una frode lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea e, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, condivise con le Autorità finanziarie dei Paesi terzi interessati.

Il Decreto 138/2008 non fa alcun cenno di abrogazione e/o disapplicazione della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, la quale prevede che la Repubblica Italiana si impegna a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche residenti in San Marino la stessa posizione valutaria riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia, eliminando, nella sostanza, sotto tale profilo, ogni genere di confine.

IVA: SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RESE DA PROFESSIONISTI NON RESIDENTI

Con la Risoluzione n. 437/E 2008, L'Agenzia delle Entrate si sofferma **sull'attività svolta dagli intermediari non residenti** su richiesta di soggetti passivi d'imposta in Italia, delineandone i profili tributari ed il corretto trattamento dell'IVA.

Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 hanno stabilito che **il debitore dell'imposta** nei confronti dell'Erario **è sempre il committente del servizio, a patto che questo sia un soggetto passivo nazionale. Non ha rilevanza il luogo di residenza o domicilio del prestatore**, che può trovarsi indifferentemente in un paese CEE o EXTRACEE.

In ogni caso, infatti, i servizi di intermediazione rese da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi sono soggette all'IVA in Italia **quando vengono qui effettuate o comunque quando sono eseguite per un soggetto passivo d'imposta IVA italiano.**

La Risoluzione analizza il regime IVA applicabile alle prestazioni di intermediazioni relative alle seguenti operazioni:

1. esportazioni con invio dei beni dal territorio italiano verso un altro Stato membro dell'UE;
2. cessioni intracomunitarie con invio dei beni dal territorio italiano verso un altro Stato membro UE;
3. esportazioni con acquisto dei beni in territorio CEE e consegna degli stessi in territorio EXTRACEE;
4. cessioni che si perfezionano fuori dal territorio italiano, con acquisto e cessione dei beni in territorio EXTRACEE.

L'Agenzia per quanto riguarda i primi 3 punti, afferma che **le prestazioni di intermediazione** (relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 7 DPR 633/1972 e da quelle di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 40 DL 331/1993) **sono considerate territorialmente rilevanti in Italia**, così come sancito dalla nuova lettera f-quinquies del quarto comma dell'Art. 7 DPR 633/1972, **a nulla rilevando la circostanza che tali servizi siano resi da un intermediario CEE o EXTRACEE.**

Il committente nazionale, pertanto, è considerato responsabile e debitore dell'imposta ed è quindi tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell'Art. 17 comma 3 del DPR633/72 (sempre che i soggetti non residenti non abbiano nominato un rappresentante fiscale o non si siano identificati in Italia o dispongano di una stabile organizzazione).

Quanto al trattamento dei servizi intermediazione di cui al punto 4, **non devono essere assoggettati ad IVA per carenza del requisito territoriale.**

Infine per quel che attiene al **regime di imponibilità** al quale sono soggette le operazioni in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- **le intermediazioni relative alle cessioni alle esportazioni**, sia con invio dei beni dal territorio italiano sia con invio da altro Stato membro dell'UE **sono assoggettate al regime Iva di non**

RIPRODUZIONE VIETATA



imponibilità (ex Art. 9 DPR 633/1972);

- **le intermediazioni relative alle cessioni intracomunitarie con invio dei beni dall'Italia, invece, sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.**

I servizi di intermediazione resi da privati, comunitari e non, cioè da soggetti che operano al di fuori dell'esercizio di un'attività economica abituale rilevante ai fini IVA (sia di impresa che di professione), non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO DAL 01 gennaio 2009

Come già indicato nella nostra circolare Settembre/2008 dal 01 gennaio 2009 è entrata in vigore la deducibilità al 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute sia da autonomi che nell'ambito del reddito d'impresa. Tale limite si inserisce in contesti che prevedono altri limiti di deducibilità, in particolare:

1) PROFESSIONISTI

Per questi soggetti dall'01 gennaio 09 tali spese diventano deducibili in misura pari al 75%, purché INERENTI e comunque per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La deducibilità limitata al 75% si applica anche per le prestazioni di cui sopra che costituiscono spese di rappresentanza, in tale ipotesi la limitazione del 75% va applicata unitamente al limite dell'1% dei compensi annui. Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili saranno deducibili in misura pari al 50% del 75%.

In ogni caso il Ministero ha confermato:

- l'intera deducibilità di tali spese nel caso in cui siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura emessa nei confronti del committente stesso.
- in ogni caso le spese in esame sostenute per **trasferte dei dipendenti o collaboratori** (ad esempio: collaboratori occasionali, a progetto, ecc.) di un titolare di reddito professionale sono escluse dalla nuova limitazione del 75% e rimangono quindi deducibili nei limiti pari ad Euro 180,76 al giorno per trasferte in Italia e pari a Euro 258,23 al giorno per trasferte all'estero (vedere a tal proposito l'art.95 comma 3 TUIR);

Natura della spesa	Riferimento normativo	Calcolo
Spese di vitto e alloggio del professionista	Art.54 comma 5,Tuir	Deducibilità al 75% della spesa sostenuta nel limite del 2% dei compensi
Spese di vitto e alloggio aventi natura di spese di rappresentanza	Art.54 comma 5,Tuir	Deducibilità al 75% della spesa sostenuta nel limite del 1% dei compensi
Spese di vitto e alloggio in occasione di convegni e congressi	Art.54 comma 5,Tuir	Il limite deducibile è pari al 50% del 75% della spesa sostenuta (37.50%)
Spese di vitto e alloggio sostenute da committente per il professionista e da questi addebitate in fattura	Art.54 comma 5,Tuir	Totalmente deducibili
Spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e collaboratori del professionista fuori dal territorio comunale	Art.54 comma 6,Tuir	Deducibile per un ammontare giornaliero non superiore a 180.76 euro per trasferte in Italia e 258.23 euro per trasferte all'estero

2) REDDITO DI IMPRESA

Anche nell'ambito del reddito di impresa, sempre con decorrenza 01 gennaio 2009, la deducibilità delle spese in oggetto diventa pari al 75% purché INERENTI. Tale limite assume carattere generale e va coordinato con altri limiti previsti dalle altre norme, come ad esempio la disciplina delle spese di rappresentanza che è stata oggetto di modifiche.

RIPRODUZIONE VIETATA



Natura della spesa	Riferimento normativo	Calcolo
Spese di vitto e alloggio per l'esercizio dell'attività commerciale	Art.109 comma 5 ultimo periodo del Tuir	Deducibilità al 75% della spesa
Spese di vitto e alloggio aventi natura di spese di rappresentanza	Art.108 comma 2, Tuir	Deducibilità al 75% della spesa sostenuta nel limite del 1.3%, 0.5% e 0.1% dei ricavi conseguiti
Spese di vitto e alloggio aventi natura promozionale	Art.108 comma 2, Tuir	Deducibilità al 75% della spesa
Spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale	Art.95 comma 3, Tuir	Deducibile per un ammontare giornaliero non superiore a 180.76 euro per trasferte in Italia e 258.23 euro per trasferte all'estero

REGIME IVA DA APPLICARE NEL CASO DI SUCCESSIVA CESSIONE DELL'AUTOVETTURA

Ricordiamo che la successiva rivendita di un'autovettura da parte di un soggetto passivo IVA che non abbia tale attività quale caratteristica impone, all'atto dell'emissione della relativa fattura, un'attenta verifica del regime IVA applicato nel momento dell'acquisto.

In particolare si ricorda che solo nel caso di **indetraibilità totale al momento dell'acquisto** la successiva cessione (salvo che si sia provveduto alla richiesta del rimborso parziale dell'IVA (per le sole annualità 2003-2006) avrà quale regime l'esenzione ex articolo 10 - 27-quinques del DPR 633/72.

Negli altri casi (parziale detrazione dell'IVA al 10%, al 15% e al 40% per effetto delle successive modifiche di Legge) **si renderà necessario riproporzionare la detrazione posta in essere (anche per effetto di successiva richiesta di rimborso parziale dell'IVA) evidenziando una quota soggetta ad IVA ordinaria ed una quota "Non imponibile ex art. 13 DPR 633/72".**

Nel caso invece in cui si sia acquistata l'autovettura da un privato o da un soggetto che non ha detratto integralmente o parzialmente l'IVA la successiva rivendita potrà essere inclusa nel regime del margine di cui al DL 41/1995.

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO E PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

La legge pone dei termini entro i quali gli uffici possono effettuare i controlli e notificare le eventuali rettifiche ai contribuenti. Il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il controllo è l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'annualità precedente. Gli atti di accertamento concernenti le dichiarazioni annuali dei redditi o dell'IVA devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del 4° anno successivo all'anno di presentazione, oppure entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata se la stessa è stata omessa.

A deroga della presente regola, per i contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie istituite dalla legge Finanziaria 2003 (concordato per gli anni pregressi, condono tombale ed integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) i termini ordinari per il controllo di merito sono prorogati di due anni.

Nella seguente tabella sono riportati gli anni di imposta per cui non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento e le relative scadenze:

Periodo d'imposta	Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2001	scaduto	31/12/2009
2002	31/12/2009	31/12/2010
2003	scaduto	31/12/2009

RIPRODUZIONE VIETATA



2004	31/12/2009	31/12/2010
2005	31/12/2010	31/12/2011
2006	31/12/2011	31/12/2012
2007	31/12/2012	31/12/2013

È bene conservare i documenti comprovanti il pagamento di imposte e tasse, o il diritto a crediti per un determinato periodo di tempo, al fine di non incorrere nel rischio di dover pagare una seconda volta quanto già pagato.

I termini di conservazione dei documenti sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

• **10 anni:**

- ricevute di pagamento del canone RAI;
- tasse pagate per la nettezza urbana;
- Estratti conto bancari (entro dieci anni è possibile impugnare l'estratto conto per errori od omissioni);

• **5 anni:**

- Ricevute di pagamento dell'affitto;
- Bollette delle utenze domestiche;
- Bollettino/F24 per di pagamento dell'ICI;
- Quietanze di pagamento delle singole rate del mutuo;
- Spese condominiali;
- Ricevute di pagamento delle contravvenzioni stradali;
- Dichiarazione dei redditi.

• **3 anni:**

- cambiali scadute;
- bollo dell'auto (anche in caso di vendita dell'autovettura);

• **1 anno:**

- Quietanze dell'assicurazione;
- Ricevute iscrizione a scuole private;

Ricevute di spedizionieri e trasportatori (18 mesi se il trasporto è stato effettuato fuori dall'Europa).

ASPETTI IMPORTANTI INTRODOTTI DAL "TESTO UNICO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" (D.Lgs. n. 81/2008)

Riteniamo opportuno rammentarVi – qui di seguito – alcune principali novità introdotte dal decreto legislativo in oggetto.

DELEGA DI FUNZIONI

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha recepito e reso "ufficiale normativamente" con l'art. 16, la "delega di funzioni" in materia di sicurezza già prevista dalla Giurisprudenza.

Il datore di lavoro può quindi avvalersi della collaborazione di un altro soggetto (in possesso di adeguate capacità), al quale trasferire (mediante una specifica delega) i propri poteri (e dunque responsabilità) in materia di sicurezza sul lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

L'art. 300 del Testo Unico ha introdotto l'art. 25-septies nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità da reato delle società): **omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**: in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 1.000 quote (1 quota: circa 250 €). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Il modello di organizzazione e di gestione necessario per evitare la responsabilità alla società deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 e deve rispettare i principi stabiliti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 D.Lgs. n. 81/2008).

DUVRI

RIPRODUZIONE VIETATA



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro committente di elaborare un **documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

PRIMO SOCCORSO

Il paragrafo 5 dell'Allegato IV (Primo soccorso) definisce l'obbligatorietà dei presidi sanitari per le aziende e in particolare al punto 5.6 viene introdotto l'obbligo della **camera di medicazione** per:

- le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
- le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un **cartello** indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.

Inoltre, nelle aziende soggette all'obbligo della cassetta di pronto soccorso e della camera di medicazione, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Con la risposta fornita all'interpello n. 41 del 3.10.2008, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ha affermato che la tessera di riconoscimento dei lavoratori impiegati in cantieri edili, oltre ad essere corredata da fotografia e a contenere nome e cognome, deve necessariamente indicare la **data di nascita** del lavoratore.

Ciò per perseguire le finalità legislative di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, di cui al comma 1, art. 36 bis, della L. 248/2006.

DECRETO "MILLEPROROGHE" E TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 – "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", il cosiddetto "milleproroghe" che, tra i rinvii di numerose disposizioni legislative, contiene (art. 32) anche alcune **proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 81/2008**:

- ⇒ obbligo di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi;
- ⇒ obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- ⇒ obbligo della comunicazione all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ⇒ divieto delle visite mediche preassuntive (che comunque, sono tuttora vietate e punite con sanzioni penali dalla legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori).

Il decreto è in vigore dal 31 dicembre 2008, ma ricordiamo che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

AUMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE, NÉ PENSIONATI.

Anche nel 2009, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale. Rispetto al 2008,

RIPRODUZIONE VIETATA



invece, resta invariata l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- ⇒ collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- ⇒ professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- ⇒ associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- ⇒ venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini degli oneri contributivi dovuti, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- ⇒ soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- ⇒ soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

- In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- ⇒ 24% per l'anno 2008;
- ⇒ **25% per l'anno 2009;**
- ⇒ 26% per l'anno 2010.

- Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto dall'1.1.2008, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al **17%**.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- ⇒ resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a fini assistenziali, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- ⇒ l'aliquota contributiva assistenziale, già stabilita nella misura dello 0,50%, è stata aumentata allo 0,72%, a decorrere dal 7.11.2007, ad opera del DM 12.7.2007, per effetto delle maggiori tutele previste in caso di maternità.

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2009 - TAVOLA RIEPILOGATIVA

Le aliquote contributive applicabili nel 2009 per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÉ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	25% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	25,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili nel 2009 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come

RIPRODUZIONE VIETATA



di seguito riepilogato.

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- ⇒ per 1/3 , a carico del lavoratore;
- ⇒ per 2/3 , a carico del committente.

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- ⇒ per il 55% , a carico dell'associante in partecipazione;
- ⇒ per il restante 45% , a carico dell'associato.

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- ⇒ per 1/3 , a carico del lavoratore;
- ⇒ per 2/3 , a carico del committente.

Per i liberi professionisti (SPROVVISTI DI CASSA DI RIFERIMENTO) è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA